

## DIRETTIVA 97/41/CE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1997

che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le direttive del Consiglio 86/362/CEE, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (4), 86/363/CEE, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (5) e 90/642/CEE, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (6) hanno istituito un regime comune che prevede quantità massime tassative di residui applicabili nell'intera Comunità;

considerando che il suddetto regime prevede la graduale trasposizione, previo esame tecnico, delle quantità massime di residui previste dalla direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (7) nella direttiva 90/642/CEE; che tale trasposizione è già stata effettuata per quanto riguarda talune quantità mentre è ancora in fase di preparazione per quanto riguarda altre quantità;

considerando che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (8) ha previsto un meccanismo che pone in connessione l'autorizzazione per un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva inclusa nell'allegato I di detta direttiva con l'obbligo, per lo Stato membro che ne ha concesso l'autorizzazione, di determinare la quantità massima provvisoria della sostanza attiva

in questione nelle colture trattate; che tale meccanismo prevede inoltre che la Commissione, sulla base del limite massimo provvisorio di residui fissato da uno Stato membro, stabilisca quantità massime provvisorie di residui, applicabili nell'intera Comunità; che per motivi di chiarezza le quantità massime provvisorie di residui fissati in base a tale meccanismo dovrebbero essere inseriti opportunamente negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE;

considerando che devono essere fissate norme circa le quantità massime di residui ammissibili nei vari prodotti agricoli essiccati e/o trasformati nonché negli alimenti composti, allo scopo di garantire un'opportuna protezione della salute umana e un corretto funzionamento del mercato interno per quanto concerne tali prodotti;

considerando che gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità di fissare quantità massime di residui di antiparassitari per quanto riguarda i prodotti provenienti da altri Stati membri, allo scopo di evitare problemi relativi agli scambi commerciali a causa della mancanza di quantità massime armonizzate per certe combinazioni di residui/prodotti;

considerando che una procedura di conciliazione è necessaria per i casi in cui nell'esperienza pratica sono insorti ostacoli agli scambi intracomunitari a causa della mancanza di limiti massimi armonizzati per certe combinazioni di residui/prodotti;

considerando che dovrebbe essere organizzato sistematicamente un controllo efficace dei residui di antiparassitari a livello sia nazionale che comunitario allo scopo di garantire il rispetto delle quantità tassative stabilite e di contribuire a rafforzare al massimo la fiducia dei consumatori nel livello raggiunto di protezione della salute umana;

considerando che, per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, è essenziale assicurare che vengano effettuati i controlli sul rispetto delle quantità massime di residui stabilite; che tali controlli, nella misura del possibile, dovrebbero riguardare tutti i prodotti vegetali oggetto della direttiva sui residui; che dovrebbe

(1) GU n. C 201 del 5. 8. 1995, pag. 8 e

GU n. C 103 del 2. 4. 1997, pag. 20.

(2) GU n. C 320 del 28. 10. 1996, pag. 96.

(3) GU n. C 82 del 19. 3. 1996, pag. 1.

(4) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/33/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 35).

(5) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/33/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 35).

(6) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12).

(7) GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12).

(8) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12).